

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2850

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NOVELLI, SANDRA SAVINO**

Introduzione dell'articolo 656-*bis* del codice penale e altre disposizioni per il contrasto della pubblicazione o della diffusione di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria

*Presentata il 7 gennaio 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si pone il fine di prevenire e di sanzionare la diffusione nel *web* di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria, che possono destare allarme nel pubblico. L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha avuto come corollario un incremento della diffusione di informazioni sanitarie false, soprattutto nella rete *internet* e nei *social network* o reti sociali. Questo fenomeno, già presente in passato, in periodi che potremmo definire « normali », è ancora più grave, pericoloso e preoccupante in momenti di emergenza. È, pertanto, indispensabile prevedere adeguate misure per prevenirlo e sanzionarlo, richiamando anche gli utenti e i gestori delle piattaforme informatiche e dei *social network* alle loro responsabilità.

La presente proposta di legge, composta da cinque articoli, interviene in tale dire-

zione e reca disposizioni specifiche per fronteggiare tale grave fenomeno. L'articolo 1 indica le finalità della legge e reca la definizione di notizie sanitarie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria. L'articolo 2 introduce l'articolo 656-*bis* del codice penale, che prevede il nuovo reato di « Pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme informatiche di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria ». L'articolo 3 stabilisce una serie di obblighi per i gestori delle piattaforme informatiche. L'articolo 4 prevede sanzioni amministrative in caso di violazione dei loro obblighi da parte dei gestori. L'articolo 5, infine, prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovano la consapevolezza dell'importanza del contrasto della diffusione nel *web* di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità e definizione)*

1. La presente legge reca disposizioni per prevenire e sanzionare la diffusione attraverso piattaforme informatiche di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria, che rischiano di destare allarme nel pubblico.

2. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge, per notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria si intendono contenuti, scritti o diffusi in formato video o audio, redatti in base a informazioni inventate, ingannevoli o distorte.

## Art. 2.

*(Introduzione dell'articolo 656-bis del codice penale in materia di pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme informatiche di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria)*

1. Dopo l'articolo 656 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 656-bis. – *(Pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme informatiche di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria)* – 1. Chiunque pubblica o diffonde attraverso piattaforme informatiche notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda fino a euro 10.000. ».

## Art. 3.

*(Obblighi dei gestori di piattaforme informatiche)*

1. I gestori di piattaforme informatiche sono tenuti a garantire agli utenti la possibilità di segnalare notizie false e prive di

fondamento scientifico in materia sanitaria mediante una procedura gratuita e di facile accesso.

2. La procedura di cui al comma 1 deve garantire che il gestore della piattaforma informatica prenda conoscenza della segnalazione entro tre ore dall'invio stessa segnalazione, verifichi se il contenuto segnalato sia illecito e provveda a rimuoverlo entro tre ore dalla sua conoscenza e a tenerne copia, per almeno sei mesi, ai fini di un'eventuale azione giudiziaria.

#### Art. 4.

##### *(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori di piattaforme informatiche sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 3.

#### Art. 5.

##### *(Compiti delle istituzioni scolastiche)*

1. In attuazione degli obiettivi formativi prioritari previsti dall'articolo 1, comma 7, lettera *h*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono la consapevolezza dell'importanza del contrasto della diffusione attraverso piattaforme informatiche di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria.



\*18PDL0129200\*